



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nelle **causa n. 456/2020 R.G.A.C.** promossa

DA

(avv. Giuseppe Versace)

CONTRO

**M.I.U.R. – U.S.R. Emilia – Romagna, Ambito Territoriale
Provincia Forlì Cesena – Rimini** (dott.ssa Francesca Tomaselli)

NONCHÉ

Istituto Scolastico Comprensivo

avente ad **oggetto**: punteggio e risarcimento del danno;

provvedendo ai sensi dell'**art. 83 del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, modificato dall'**art. 221 del d. l. n. 34/2020, conv. con modific. dalla l. n. 77/2020**, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente, appartenente al personale cd. A.T.A., espone di essere stato individuato quale destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Collaboratore Scolastico, presso l'Istituto convenuto con vigenza dal 17.9.2018 – 30.6.2019, agisce in giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del **a) Decreto Dirigente Scolastico** del predetto Istituto di rideterminazione del punteggio della Graduatoria d'Istituto terza fascia personale ATA, triennio a.s. 2018/2021, con ordine all'Amministrazione di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella

graduatoria di istituto, con incremento di quello che il ricorrente avrebbe maturato a seguito di conclusione del rapporto al 30.06.2019, e del *b*) Decreto del Dirigente Scolastico di risoluzione anticipata del contratto (prot. 7630 dell'8.1.2019); il tutto con riconoscimento a fini giuridici del punteggio connesso al servizio prestato dal 17.9.2018 al 7.1.2019 per l'a. s. 2018/2019, con il profilo di Collaboratore Scolastico e con riconoscimento della retribuzione stipendiale dall'8.1.2019 (giorno di revoca del contratto) al 30.6.2019 (giorno di scadenza naturale del contratto); *c*) con riconoscimento anche del servizio svolto dal ricorrente presso la Scuola Paritaria [] nell'a. s. 2010/2011 dal 3.11.2010 al 31.8.2011; nell'a. s. 2011/2012 dall'1.9.2011 al 31.8.2011; nell'a. s. 2012/2013 dall'1.9.2012 al 31.8.2013; nell'a. s. 2016/2017 dal 2.2.2017 al 31.8.2017, *d*) ordinando al Dirigente Scolastico dell'I. Scolastico Comprensivo [] l'immediato inserimento del ricorrente nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2018/2021, con il punteggio corretto: profilo AA punti 11.35, e profilo CS punti 19.80, ed inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell'anno scolastico 2019/2021, come da domanda.

1.1. Va disconosciuta legittimazione passiva alla Scuola secondaria convenuta, priva di autonomia e soggettività giuridica¹.

2. Il servizio presso la predetta Scuola è da considerare prestato in assenza di specifica e sostanziale contestazione sul punto da parte del

¹ V. Cass., 28.7.2008, n. 20521 e Cass., 21.3.2011, n. 6372: "anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto".

Ministero.

3. Occorre richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le convincenti argomentazioni svolte in caso analogo dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1035/2019: *"... la tesi difensiva del MIUR è comunque infondata, poiché non si può ritenere che l'assenza di prova del versamento dei contributi da parte di un istituto paritario sia preclusiva del riconoscimento del servizio, comunque effettivamente prestato, valevole ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto del personale ATA ed ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria.; sul punto si osserva che: a) il DM 640 del 30 agosto 2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2020, non fa mai alcun riferimento all'obbligazione contributiva, che grava sul datore di lavoro, né prevede alcun onere probatorio a carico del lavoratore, relativamente alla regolarità contributiva; b) il punto f), delle Avvertenze dell'allegato A del D.M. n. 640/17, infatti, si limita a prevedere che qualora il servizio sia prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate (ecc.), il punteggio assegnato al servizio è ridotto della metà; principio confermato al punto 7.2 del medesimo allegato A.1; c) anzi, il citato DM non solo non fa alcun riferimento alla regolarità contributiva, ma nelle Note alla tabella di valutazione (riportate in calce al DM) precisa che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto (cfr. punto 1), e che i servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (cfr. punto 8), ponendosi così l'enfasi sull'effettività della prestazione; d) peraltro, tale impostazione è coerente con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale ai fini delle graduatorie ... l'amministrazione non può disconoscere l'espletamento quando, non contestando l'effettività del servizio svolto, neghi la valutazione a causa del mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali. È pertanto, illegittima la negata attribuzione del punteggio (Conns. St., sez. VI, 28 maggio 2001, n.2902); e) pertanto, ai fini della*

valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio; f) il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento insostituibile, in mancanza del quale escludere l'attribuzione del punteggio anche in casi, quali quello in esame, in cui l'amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio; g) per le ragioni ora esposte è da ritenere illegittima la previsione, unilateralmente stabilita dal ministero convenuto che, al punto 17 della note allegate alla domanda ... richiede che qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m), che sia stata assolta la prestazione contributiva..."; in conclusione, qualora sia dimostrata o non contestata in giudizio la prestazione con carattere di effettività del servizio reso, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e/o didattiche del personale da selezionare".

Le censure formali e procedimentali mosse dal ricorrente sono pertanto da reputare assorbite.

Occorre pertanto, preso atto dell'illegittimità della risoluzione del rapporto, condannare il Ministero resistente, esclusa la possibilità di ripristinare il rapporto a termine, ormai scaduto:

a) ad attribuire al ricorrente, nelle graduatorie del predetto Istituto di terza fascia per il personale A.T.A., l'integrale punteggio di servizio pari a punti 11,35 per il profilo di assistente amministrativo e punti 19,80 per il profilo di collaboratore scolastico, con riconoscimento ai fini giuridici del periodo di lavoro svolto e di quello che avrebbe svolto dal 17.9.2018 al 30.6.2019 e con inserimento nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell'anno scolastico 2019/2021, come da domanda;

b) a pagare una somma pari alle retribuzioni non percepite dall'8.1.2019 al 30.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di credito risarcitorio) dal dovuto al soddisfo.

4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza con il Ministero per la fase di merito; spese compensate per la fase cautelare per il difetto del requisito dell'urgenza.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accerta il diritto del ricorrente all'attribuzione, nelle graduatorie del predetto Istituto di terza fascia per il personale A.T.A., dell'integrale punteggio di servizio pari a punti 11,35 per il profilo di assistente amministrativo e punti 19,80 per il profilo di collaboratore scolastico, con riconoscimento ai fini giuridici del periodo di lavoro svolto e di quello che avrebbe svolto dal 17.9.2018 al 30.6.2019 e con inserimento nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell'anno scolastico 2019/2021, come da domanda;

condanna parte resistente a provvedere in tal senso e a pagare una somma pari alle retribuzioni non percepite dall'8.1.2019 al 30.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di credito risarcitorio) dal dovuto al soddisfo;

condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in € , oltre accessori di legge; **compensa** le spese della fase cautelare.

Forlì, 9 marzo 2021

Il giudice del lavoro

Dr. Luca Mascini